

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-994 del 13/04/2016
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - L.R. n. 3/99 - L.R. 5/06 e L.R. 21/12. Ditta CHIOSSI ROBERTO con sede legale in comune di Cento (FE). Autorizzazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi in Comune di Cento.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1005 del 12/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno tredici APRILE 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FERRARA, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - L.R. n. 3/99 - L.R. 5/06 – L.R. 21/12. Ditta CHIOSSI ROBERTO con sede legale in comune di Cento (FE). Autorizzazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi in Comune di Cento.

LA RESPONSABILE

Vista la domanda presentata alla Provincia di Ferrara in data 30.07.2015, assunta al protocollo della Provincia con n. 52818, dalla ditta individuale CHIOSSI ROBERTO con sede legale e impianto in Comune di Cento (FE), Via Correggio n. 63, località Casumaro;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni “Norme in materia ambientale”;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

Visti:

- il verbale della Conferenza dei Servizi del 15.09.2015 in cui si chiedono alla ditta integrazioni;
- le integrazioni pervenute dalla ditta in data 27.11.2015, assunte ai P.G. nn. 79633 e 79637;
- il verbale della Conferenza dei Servizi del 22.12.2015, protocollo della Provincia di Ferrara n. 85093, in cui si prende atto della carenza della documentazione integrativa presentata dalla ditta e, su richiesta della stessa ditta, si sospendono i termini del procedimento affinché la ditta possa produrre la documentazione mancante;
- la documentazione pervenuta dalla ditta in data 20.01.2016 assunta al PGFE/2016/348;
- il verbale della Conferenza dei Servizi del 1.03.2016, inviato alla ditta e agli Enti con nota PGFE/2016/2038 del 3.03.2016, in cui si approva la gestione dell'attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi, previa presentazione di un progetto per il trattamento in continuo delle acque;
- il progetto di cui sopra presentato dalla ditta in data 11.03.2016, PGFE/2016/2335;
- la nota di HERA Spa direzione acqua trasmessa per conoscenza ad ARPAE Ferrara, assunta al PGFE/2016/0002534 del 16.03.2016, in cui viene comunicata l'esistenza della pubblica fognatura di tipo nero presente su Via Correggio-loc. Casumaro di Cento;
- la nota della ditta Chiossi Roberto assunta al PGFE/2016/0003155 del 4.04.2016 in cui dichiara che l'allacciamento alla pubblica fognatura risulta non fattibile, in considerazione della localizzazione del piazzale dove vengono stoccati i rifiuti posta ad una distanza considerevole dalla fognatura di via Correggio;

Dato atto che con nota della Provincia di Ferrara P.G. n. 53087 del 30.07.2015 è stato avviato il procedimento per l'istruttoria dell'istanza in oggetto, per la conclusione del quale è previsto un termine di 150 giorni, salvo eventuali sospensioni;

Considerato che:

- l'attività della ditta CHIOSSI ROBERTO risulta esistente prima del 1999, autorizzata in regime semplificato, ai sensi dell'art. 216 del Dlgs 152/2006, per le operazioni di messa in riserva di rifiuti non pericolosi in comune di Cento;
- l'attività di recupero di rifiuti della ditta CHIOSSI ROBERTO risulta incompatibile con la destinazione d'uso agricolo dell'area e che la ditta chiede la variazione di destinazione d'uso dell'area a zona produttiva;
- la variante allo strumento urbanistico comunale non dovrà essere generalizzata con nuova zonizzazione, ma connessa unicamente al progetto dell'impianto oggetto di richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/2006 e alla durata dell'autorizzazione medesima, così come riportato nel parere della Provincia di Ferrara allegato al verbale della Conferenza dei servizi del 1.03.2016, di cui all'atto n. 423 del 20.02.2016;
- il progetto approvato con il presente atto prevede il passaggio dell'area in uso all'attività dalla classe II alla classe IV (area di intensa attività umana), che risulterà confinante su due lati con aree sempre in uso alla ditta ma per le quali è previsto il passaggio da classe acustica II a III, (ossia area di tipo misto);
- l'approvazione del progetto da parte della conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/2006, costituisce variante allo strumento urbanistico comunale connesso unicamente a quello dell'impianto oggetto di richiesta di autorizzazione e alla durata dell'autorizzazione medesima;

Ritenuto, sulla base della valutazione positiva del progetto da parte della Conferenza dei servizi, di dovere autorizzare la ditta in oggetto alla gestione di un'attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi

e che il presente atto debba ricomprendere l'autorizzazione allo scarico della acque di dilavamento dei piazzali in acque superficiali, disciplinata dalla parte III del Dlgs 152/2006;

Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

A U T O R I Z Z A

la ditta CHIOSSI ROBERTO, nella persona del Titolare, con sede legale ed impianto in Comune di Cento (FE) loc. Casumaro, Via Correggio n. 63 p. IVA 01382860383;

1. RIFIUTI

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed dalle seguenti prescrizioni:

- 1.1 l'area interessata dalle attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi deve essere completamente recintata e l'accesso controllato;
- 1.2 l'esercizio di tali attività dovrà avvenire nell'area individuata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "A"**;
- 1.3 alle operazioni di messa in riserva (R13) verranno sottoposti i seguenti rifiuti non pericolosi:
 - 12 01 01 limatura e trucioli di metalli ferrosi
 - 12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi
 - 12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
 - 16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
 - 17 04 01 rame, bronzo, ottone
 - 170402 alluminio
 - 170405 ferro e acciaio
- 1.4 il **quantitativo massimo istantaneo ed annuale** dei rifiuti speciali non pericolosi di cui al **punto 1.3** precedente non potrà superare rispettivamente le **120 tonnellate** e le **3.500 tonnellate/anno**;
- 1.5 sul piazzale realizzato in misto granulometrico non devono essere depositati materiali che possono rilasciare sostanze pericolose e/o persistenti nell'ambiente;
- 1.6 le altezze dei cumuli dei rifiuti non devono superare le altezze delle barriere di contenimento perimetrali esistenti (impianti vegetativi);
- 1.7 le attività dovranno rispettare i valori di qualità previsti dalla classificazione acustica, di cui al progetto citato in premessa, autorizzato con il presente atto;
- 1.8 l'attività deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici tali da evitare inconvenienti igienico sanitari , danni o pericoli per il personale addetto e per l'ambiente;

- 1.9 la ditta dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti prodotti dalla propria attività per lo smaltimento finale e/o il recupero siano in possesso delle regolari autorizzazioni sulla base di quanto disposto dalla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche;
- 1.10 la ditta autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base a quanto disposto all'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ;
- 1.11 copia dei formulari di identificazione dei rifiuti redatti ai sensi dell'art. 193 del DLgs 152/2006 e smi dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico ubicato presso la ditta ovvero presso le organizzazioni di categoria (ove previsto dal D.Lgs. 152/2006) per 5 anni;

2. SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NEL FOSSO CHE CONFLUISCE NEL CORPO IDRICO RICETTORE CONSORZIALE DENOMINATO "CANALE DI CENTO"

L'autorizzazione è disciplinata dalle norme di cui alla parte III del D.lgs 152-2006 e smi, dalle disposizioni di cui alle deliberazioni di G.R. n. 1053 del 9.06.2003 , G.R. n. 286 del 14.02.2005 e G.R. n. 1860 del 18.12.200 e dalle seguenti prescrizioni:

- 2.1 lo scarico autorizzato è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 2.2 per lo scarico delle acque reflue di dilavamento dei piazzali dovranno essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 2.1;
- 2.3 la capacità del sistema di trattamento in continuo delle delle acque reflue di dilavamento dei piazzali, costituito da dissabbiatore e disoleatore statico conforme alla norma UNI EN 858-1, deve essere di almeno **49 mc**;

- 2.4 è fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
 - 2.5 la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
 - 2.6 le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;
 - 2.7 lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed i controlli nel punto assunto nella planimetria allegata;
 - 2.8 è fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
 - 2.9 è fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico;
3. Da parte del Titolare della ditta dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa;
 4. In caso di danni o rotture di manufatti ed impianti e, comunque, in situazioni che possono comportare pericolo per l'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE Ferrara ed al comune di Cento per le disposizioni previste alla parte III del DLGS 152/2006.

Sono fatti salvi diritti di terzi per eventuali danni derivanti dallo scarico autorizzato con il presente atto.

Il progetto approvato con il presente atto costituisce variante allo strumento urbanistico comunale connesso unicamente a quello dell'impianto e alla durata dell'autorizzazione medesima.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi avrà validità **fino al 31.03.2026**, salvo eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie al fine di adeguarla alle disposizioni di cui al D.Lgs.152/2006.

Per l'esercizio dell'attività deve essere costituita a favore di Arpae – Direzione Generale – via Po n. 5 – Bologna, P.IVA 04290860370, apposita garanzia finanziaria da presentare entro il termine massimo di **180 giorni** dalla data di ricevimento del presente atto ed a pena di decadenza della medesima in caso di inadempienza, per un importo pari a **€ 20.000 (ventimila/00), importo minimo delle garanzie finanziarie.**

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione; decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della ditta autorizzata, nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Per il rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata istanza almeno 180 giorni prima della scadenza, con le modalità previste dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Per le imprese che risultano registrate ai sensi del regolamento CE 761/2001 (EMAS) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al regolamento 17 luglio 2000 n. 1980, o che sono certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di messa in riserva, deposito preliminare e trattamento può essere sostituito da un'autocertificazione da parte della ditta stessa, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'articolo 209 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Il presente atto, firmato digitalmente, è rilasciato in bollo alla ditta e trasmesso ad Arpae S.T., al comune di Cento e al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento del presente atto.

La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.